



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e corte di giustizia UE

Prot. DPE 10675 del 27/11/2020

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e, p.c. Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo – COM(2020)613

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero dell'Interno, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
f.to dott.ssa Daria Provvidenza Petralia



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N.5004/A2020-002519/Uff. IX
All. 2

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento Politiche Europee
(rif. nota n. DPE 9528 P-4.22.25 del 27 ottobre 2020)

E, p.c.:

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Nucleo di Valutazione degli Atti UE
nucleovalutazioneeu.legislativo@giustizia.it

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Nucleo di Valutazione degli Atti UE
dgue.segreteria@esteri.it

ROMA

OGGETTO: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernete le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo.

Codice Consiglio: 11207/20

Codice interistituzionale: 2020/0277COD

Codice Commissione: COM (2020) 613

Con riferimento alla nota sopra indicata, si trasmette la Relazione inerente all'oggetto, prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", corredata della tabella di corrispondenza, prevista dal comma 5 del citato articolo 6.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Riccardo Carpino

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

- PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LE SITUAZIONI DI CRISI E DI FORZA MAGGIORE NEL SETTORE DELLA MIGRAZIONE E DELL'ASILO
- **Codice della proposta:** COM (2020) 613 final del 23/09/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0277 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno

Premessa: finalità e contesto

La proposta di Regolamento in oggetto rientra tra le cinque proposte legislative, presentate a settembre del 2020 dalla Commissione europea, nell'ambito del "Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo". La finalità della proposta è quella di introdurre strumenti idonei a gestire le situazioni di crisi e di forza maggiore, dotando l'Unione europea di adeguate norme procedurali e deroghe, in grado di favorire una rapida attivazione della solidarietà nei confronti di uno o più Stati Membri.

E' previsto il riconoscimento di una "*protezione immediata*" ai migranti che arrivano alle frontiere esterne UE nell'ambito di eventi configurabili come "situazioni eccezionali di afflusso massiccio di stranieri arrivati in modo irregolare o che sono sbarcati a seguito di operazioni di "*search and rescue*".

L'individuazione delle "situazioni di crisi" si rende necessaria dal momento che, in assenza di una loro precisa definizione, tali particolari eventi riescono a rendere inefficaci i sistemi di asilo, di accoglienza o di rimpatrio dello Stato membro interessato.

Il legislatore dell'Unione, ispirandosi al principio della responsabilità condivisa tra i vari Stati Membri e avvalendosi dell'apporto di tutte le Agenzie UE, tramite il "*meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione*", previsto dalla Raccomandazione UE 2020/1366 della Commissione Europea del 23 settembre 2020, ritiene opportuno abrogare la direttiva 2001/55/CE, ormai superata.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La proposta rispetta il principio di attribuzione, in quanto la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 78 e 79 del TFUE.

In particolare, l'articolo 78, paragrafo 2, lettere c), d) ed e) consente al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare misure relative a un sistema europeo comune di asilo che riconosca, tra l'altro, una protezione temporanea agli sfollati in caso di afflusso massiccio e preveda procedure comuni per il riconoscimento della protezione internazionale e criteri per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle relative istanze. L'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) consente al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare misure per la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare, mediante corrette procedure per l'allontanamento e il rimpatrio degli stranieri irregolari.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto introduce norme specifiche relative all'applicazione del meccanismo di solidarietà contemplato dalla proposta di Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (COM 610/2020), allo scopo di gestire in modo strutturato situazioni di crisi provocate in un dato Stato membro da afflussi massicci di persone e di raggiungere un'equa ripartizione delle responsabilità fra Stati membri.

In tale circostanza, si ritiene essenziale e imprescindibile un approccio comune, attraverso misure mirate di supporto allo Stato membro interessato.

Alla luce di tali considerazioni, è indubbio che gli obiettivi della presente proposta non possano essere realizzati in misura adeguata dai singoli Stati Membri, ma richiedono il coinvolgimento dell'Unione europea.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta introduce deroghe procedurali, che consentono di attivare rapidamente le misure di solidarietà, a beneficio di uno o più Stati Membri in situazioni di crisi migratoria, assicurando un trattamento uniforme in relazione a garanzie e diritti dei richiedenti asilo.

Più in particolare, considerata l'eccezionalità degli eventi contemplati dalla presente proposta, si ritiene che la proroga di otto settimane della durata massima della procedura di asilo e rimpatrio alla frontiera, rispetti pienamente il principio di proporzionalità.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Si valuta positivamente la scelta del Regolamento quale atto giuridico idoneo a garantire un'applicazione certa e uniforme delle norme in tutta l'Unione, rispetto alla vigente Direttiva 2001/55/CE, che si intende abrogare, recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 85/2003.

La natura cogente del Regolamento, infatti, prevede misure obbligatorie nella forma di ricollocazione o di rimpatri sponsorizzati, da adottare tramite decisione di esecuzione della Commissione.

Si considera, altresì, positivamente, ai fini della definizione delle circostanze che supporterebbero l'adozione della suddetta decisione di esecuzione, sia il ricorso alle attività di indagine e di valutazione fornite dall'istituendo "*meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione*" che dovrebbe consentire l'assunzione di un atteggiamento maggiormente proattivo da parte dell'Unione¹, sia il richiamo, contenuto nell'art. 1, par. 2, lett. a) ad ulteriori elementi valutativi della reale situazione dello S.M. interessato, quali l'entità della popolazione ed il suo PIL. Non dovrebbero, comunque, essere tralasciati altri criteri di valutazione, come il grado di esposizione dello Stato membro ai flussi migratori e la lunghezza delle frontiere esterne.

Tuttavia, l'attuale formulazione della proposta normativa presenta talune criticità.

Infatti, l'obbligatorietà della solidarietà, anche in caso di crisi grave, si realizza attraverso una procedura articolata e complessa, che prevede l'adozione di una decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, a maggioranza qualificata, per accertare formalmente la sussistenza

¹ anche alla luce di quanto previsto all'articolo 1, par. 2, lett. b) della proposta in esame che recita: " un rischio imminente che si verifichi una tale situazione".

di un afflusso massiccio di migranti.

Inoltre, il predetto principio di obbligatorietà è temperato dalla possibilità, per gli Stati Membri, di optare tra il ricorso alla ricollocazione dei migranti e i rimpatri sponsorizzati. Questi ultimi, peraltro, non consentirebbero di alleviare, nell'immediato, la pressione sullo Stato Membro in crisi, malgrado nella proposta di regolamento sia previsto il dimezzamento dei tempi massimi per l'esecuzione dei rimpatri (da otto a quattro mesi).

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

E' sicuramente nell'interesse nazionale disporre di una previsione normativa che consenta la gestione europea delle situazioni di crisi a beneficio di uno Stato membro sotto pressione. Tuttavia, l'attuale formulazione dovrebbe essere rafforzata e semplificata, sia per quanto riguarda il profilo procedurale, sia per il livello di coinvolgimento degli altri Stati membri.

Rispetto all'interesse nazionale è, inoltre, indispensabile mantenere ferma la cd. "logica a pacchetto", essendo preferibile, oltre che necessario, valutare unitariamente tutte le proposte normative messe in campo.

Appare, invece, congrua, nel rafforzamento della logica generale dell'intervento normativo, la possibilità di prevedere l'applicazione dell'istituto della ricollocazione non solo con riferimento ai richiedenti asilo, ma anche ai migranti irregolarmente arrivati nel territorio dello Stato membro.

Nel corso dei lavori negoziali che si stanno svolgendo nei vari fori europei - e, in particolare nell'ultimo Consiglio GAI dell'8 ottobre scorso, cui ha partecipato il Ministro dell'Interno pro tempore - l'Italia (unitamente agli altri quattro Paesi con frontiere marittime, Spagna, Grecia Malta e Cipro) pur esprimendo apprezzamento riguardo il riconoscimento di uno status specifico per i migranti che sbarcano sul territorio dell'UE a seguito di eventi SAR, nonché per la creazione di un apposito meccanismo di solidarietà, calibrato sui medesimi eventi, ha manifestato dubbi sulla praticabilità del sistema di sponsorizzazione dei rimpatri.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Secondo la Tabella di marcia della Commissione Europea per l'attuazione del Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero concludere i lavori sul nuovo strumento applicabile alle situazioni di crisi indicativamente nel secondo trimestre del 2021. Tale tempistica appare strettamente legata, nell'ottica di una "logica a pacchetto", all'adozione del Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, del Regolamento che introduce gli accertamenti pre-ingresso e del Regolamento riveduto sulle procedure di asilo.

La c.d. "logica a pacchetto" è da tempo difesa e sostenuta dall'Italia nelle diverse sedi di negoziazione ed è da ritenersi, pertanto, un approccio irrinunciabile nel contesto di una revisione organica e coerente della normativa europea di settore.

Il principale elemento di criticità della proposta in esame è costituito dalla complessità delle procedure e, comunque, dalla possibilità per gli Stati membri che non intendono ricollocare migranti sul proprio territorio, di optare per un'altra forma di solidarietà, quale la sponsorizzazione dei rimpatri, strumento di difficile praticabilità, sia per le necessarie tempistiche, che per l'assenza di un meccanismo sanzionatorio.

Come già accennato, inoltre, i criteri di valutazione della gravità della situazione di crisi non dovrebbero limitarsi ai parametri del PIL e della popolazione, rispetto all'entità dell'afflusso di migranti, ma dovrebbero tener conto anche del grado di esposizione dello Stato membro ai flussi

migratori e della lunghezza delle frontiere esterne.

Sono in corso di discussione modifiche (di drafting e/o di merito) ritenute necessarie od opportune nell'ambito delle riunioni tematiche in seno al pertinente Gruppo di lavoro del Consiglio.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi a carico del bilancio nazionale, è necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

Gli strumenti finanziari, comunque, dovrebbero essere quelli definiti nel Fondo Migrazione e Asilo (AMF), come modificato dall'art. 72, par. 2, della proposta di Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La direttiva 2001/55/CE, che viene abrogata dalla presente proposta, è stata recepita, nell'ordinamento interno, con il decreto legislativo n. 85/2003.

Sarà, pertanto, necessario un adeguamento delle disposizioni vigenti.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta normativa non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali, ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2, della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi alla proposta di Regolamento e alle proposte legislative ad essa correlate, con particolare riferimento alla proposta di Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e alla proposta di Regolamento relativa alle procedure di asilo

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non sono al momento individuabili effetti della proposta di Regolamento sulle attività di cittadini e imprese.

Altro

/

1
 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LE SITUAZIONI DI CRISI E DI FORZA MAGGIORE NEL SETTORE DELLA MIGRAZIONE E DELL'ASILO COM (2020) 613 FINAL		
TESTO PROPOSTA	NORMATIVA NAZIONALE	OSSEERVAZIONI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
<p>CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Articolo 1 Oggetto</p> <p>1. Il presente regolamento concerne situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo all'interno dell'Unione, e prevede norme specifiche di deroga alle disposizioni stabilite nei regolamenti (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], e nella direttiva XXX [rifiusione della direttiva rimpatri].</p> <p>2. Ai fini del presente regolamento, con "situazione di crisi" si intende:</p> <p>(a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema di asilo, accoglie il rimpatrio dello Stato membro in questione e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema</p>	<p>Decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi di origine secondo le indicazioni della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 del Consiglio dell'Unione europea, di seguito denominato Consiglio.</p> <p>Art. 2 - Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente decreto s'intende per:</p> <p>a) "protezione temporanea": la procedura di carattere eccezionale che garantisce nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati</p>	<p>Nell'ordinamento italiano una forma di tutela collettiva in campo migratorio è stata disciplinata con il recepimento nazionale dalla direttiva 2001/55/CE¹, che la presente proposta abroga con l'articolo 14. La norma europea è stata recepita con il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, che riconduce ad una procedura speciale, attuabile nei casi di afflusso massiccio di sfollati provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, ai quali offre una tutela immediata e temporanea, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso.</p> <p>L'afflusso massiccio deve essere formalmente accertato con decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea adottata a maggioranza qualificata, ma la definizione normativa di sfollati è piuttosto ampia, in quanto consente di ricomprendere i cittadini di Paesi terzi o apolidi che abbiano dovuto abbandonare il loro Paese o regioni d'origine o che siano stati evacuati, in particolare all'appello di organizzazioni internazionali, fuggiti da zone di conflitto</p>

Acc. 2

<p>armato o di violenza endemica, o appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso;</p> <p>b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;</p> <p>c) "sfollati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi che hanno forzatamente abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta a situazioni di emergenza, al termine della quale il medesimo Stato si fa carico del rimpatrio volontario o forzato, nel rispetto della dignità della persona.</p> <p>Il meccanismo costituisce un esempio di approccio corale ad una situazione di carattere emergenziale, inserito nel quadro della cornice europea e calibrato su emergenze diverse dalle migrazioni economiche, soprattutto contempla una soluzione solo temporanea e non strutturale e duratura.</p>	<p>provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso;</p> <p>b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;</p> <p>c) "sfollati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi che hanno forzatamente abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta a situazioni di emergenza, al termine della quale il medesimo Stato si fa carico del rimpatrio volontario o forzato, nel rispetto della dignità della persona.</p> <p>Il meccanismo costituisce un esempio di approccio corale ad una situazione di carattere emergenziale, inserito nel quadro della cornice europea e calibrato su emergenze diverse dalle migrazioni economiche, soprattutto contempla una soluzione solo temporanea e non strutturale e duratura.</p>	<p>europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure</p> <p>(b) un rischio imminente che si verifichi una tale situazione.</p>
---	---	---

sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio, mediante un programma di evacuazione;

e) "rifugiati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra;

f) "minori non accompagnati": i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati, una volta entrati nel territorio nazionale;

g) "richiedente il ricingiungimento": un cittadino di un Paese estraneo all'Unione europea che gode della protezione temporanea e che intende ricingiungersi ai suoi familiari;

h) "decisione del Consiglio europeo": la decisione del Consiglio presa ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati ovvero dichiara la sopravvenuta possibilità di rimpatrio.

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello

		<p>CAPO II – MECCANISMO DI SOLIDARIETÀ</p> <p>Articolo 2</p> <p><i>Solidarietà in situazioni di crisi</i></p> <p>1. Per quanto riguarda i contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro in situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si applica <i>mutatis mutandis</i> la parte IV del</p>
<p>Tra le forme di tutela collettiva approntate dall'ordinamento interno si menziona anche l'articolo 20, del Testo unico dell'immigrazione che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Interno ed altri Ministri interessati, siano stabilite le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga alle vigenti disposizioni interne, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.</p>	<p>Art. 20 – Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.</p> <p>Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali</p> <p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Interno, per la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, nei limiti sono stabilite, in deroga alle disposizioni preordinate delle risorse allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.</p>	<p>formulata dalla direttiva 2001/55/CE.</p>

	<p>regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], eccezion fatta per l'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 47, l'articolo 48, l'articolo 49, l'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e paragrafo 4, l'articolo 52, paragrafi 2 e 5, e l'articolo 53, paragrafo 2, secondo e terzo comma. 2. In deroga all'articolo 50, paragrafo 3, la valutazione di cui trattasi riguarda la situazione nello Stato membro interessato nel [un] mese precedente. 3. In deroga all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, e all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], i termini stabiliti in tali disposizioni sono abbreviati a una settimana. 4. In deroga all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la relazione di cui trattasi indica se lo Stato membro interessato si trova in una situazione di crisi come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento. 5. In deroga all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto (ii), all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la ricollocazione riguarda non solo le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, ma anche le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso.</p>
--	---

<p>Decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.</p> <p>Art. 3 - Misure di protezione temporanea</p> <p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: "testo unico", sono stabilite, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 12, le misure di protezione temporanea per fronteggiare l'afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 della</p>	<p>6. In deroga all'articolo 54 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la quota calcolata secondo la formula di cui a tale articolo si applica anche alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale regolamento.</p> <p>7. In deroga all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], il termine di cui a tale disposizione è fissato a quattro mesi.</p>
<p>CAPO III - PROCEDURE DI ASILO E DI RIMPATRIO IN UNA SITUAZIONE DI CRISI</p> <p><i>Articolo 3 Criteri e disposizioni procedurali</i></p> <p>1. Lo Stato membro che ritenga di trovarsi in una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, presenta alla Commissione una richiesta motivata ai fini dell'applicazione, all'occorrenza, delle norme di cui agli articoli 4, 5 o 6.</p> <p>2. Se la Commissione, sulla base dell'esame svolto ai sensi del paragrafo 8, ritiene giustificata una tale richiesta, autorizza con decisione d'esecuzione lo Stato membro interessato ad applicare le norme derogatorie di cui agli articoli 4, 5 o 6.</p> <p>3. La decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2 è adottata entro dieci giorni dalla data di emanazione della decisione d'esecuzione; essa stabilisce la data a decorrere dalla quale possono essere applicate le norme di cui agli articoli 4, 5 o 6 nonché la durata di tale periodo.</p> <p>4. La Commissione può</p>	<p>4. La Commissione può</p>

		<p><i>Articolo 4 Procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi</i></p> <p>1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, gli Stati membri possono, per quanto riguarda le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo, derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]:</p> <p>(a) in deroga all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] gli Stati membri possono, nell'ambito di una procedura di frontiera, adottare decisioni sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità responsabile di tale riconoscimento sia, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 75</p>
	<p><i>disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.</i></p> <p><i>2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.</i></p>	

<p>autorizzare l'applicazione delle norme di cui agli articoli 4 e 5 per sei mesi. Tale termine può essere esteso a un anno al massimo.</p> <p>5. La Commissione può autorizzare l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6 per un periodo massimo di quattro settimane. Se uno Stato membro ritiene necessario prorogare l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6, presenta alla Commissione una richiesta motivata al più tardi cinque giorni prima della scadenza del periodo di quattro settimane. La Commissione può autorizzare la proroga dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 6 per un periodo supplementare di massimo quattro settimane, rinnovabile una volta. Il periodo di applicazione non supera in totale le 12 settimane, compreso, qualora sia applicato il paragrafo 8, il periodo precedente l'adozione della decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2.</p> <p>6. La decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2 è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1.</p> <p>7. Nel presentare la richiesta di cui al paragrafo 1 uno Stato membro può comunicare alla Commissione che ritiene necessario applicare le norme di cui all'articolo 6 prima che l'esame della domanda da parte della Commissione sia concluso. In tal caso, in deroga al paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro interessato può applicare le norme dell'articolo 6 dal giorno seguente la richiesta e per un periodo di massimo di 15 giorni. Lo Stato membro indica</p> <p>durata massima di un anno, prorogabile, con decisione del Consiglio, una sola volta per un pari periodo e nei limiti previsti dalla dichiarazione di disponibilità a ricevere sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano.</p> <p>2. La protezione temporanea cessa alla scadenza del termine deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi momento per effetto di decisione del medesimo Consiglio.</p> <p>Art. 4 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</p> <p>1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce:</p> <p>a) la data di decorrenza della protezione temporanea;</p> <p>b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea;</p> <p>c) la disponibilità ricettiva per l'accoglienza degli sfollati;</p> <p>d) le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), degli eventuali visti per l'ingresso nel territorio nazionale;</p> <p>e) le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro, quelle relative alla disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e alla registrazione dei dati personali degli sfollati. Del numero dei</p>	<p>7. Nel presentare la richiesta di cui al paragrafo 1 uno Stato membro può comunicare alla Commissione che ritiene necessario applicare le norme di cui all'articolo 6 prima che l'esame della domanda da parte della Commissione sia concluso. In tal caso, in deroga al paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro interessato può applicare le norme dell'articolo 6 dal giorno seguente la richiesta e per un periodo di massimo di 15 giorni. Lo Stato membro indica</p>
---	---

<p>nella richiesta i motivi per cui è necessaria un'azione immediata. 8. La Commissione esamina la richiesta motivata ai sensi del paragrafo 1, o la comunicazione ai sensi del paragrafo 7, in base a informazioni circostanziate, in particolare alle informazioni raccolte dalla Commissione ai sensi del meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi commesse alla migrazione (Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione) e dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) ai sensi del regolamento (UE) n. 439/201010, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896, e ai dati figuranti nella relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].</p>	<p>permessi di soggiorno rilasciati si tiene conto nell'adozione del decreto di programmazione annuale ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo unico; f) il punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini dell'attuazione della protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui al presente decreto; g) le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonché per l'accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per le categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale; h) gli interventi, anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni internazionali o intergovernative, per consentire il rimpatrio volontario;</p>
--	---

<p>i) gli altri interventi necessari per l'attuazione della decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al trasferimento della persona protetta temporaneamente fra Stati membri e quelli inerenti la cooperazione amministrativa di cui alla lettera f);</p> <p>l) le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta.</p> <p>2. Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le norme di cui all'articolo 33 del testo unico.</p> <p>Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero.</p> <p>Art. 20 - Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.</p> <p>Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali</p> <p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, nei limiti sono stabilite, in deroga a</p>	
---	--

<p>% Questo in aggiunta ai casi previsti all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]; (b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di otto settimane al massimo. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale.</p>	<p><i>Articolo 5</i> <i>Procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi</i> 1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, gli Stati membri possono derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] nei confronti di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte nell'ambito di una procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi ai sensi dell'articolo 4, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere; (a) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il</p>	<p></p>	<p>Decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario" Art. 5 - Casi di esclusione 1. <i>Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di protezione temporanea quando sussistano gravi motivi per ritenere che abbiano commesso:</i> <i>a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, così come definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali</i></p>	<p></p>	<p>Nella proposta si fa riferimento a una ipotesi di trattamento – indicando la possibilità di prorogare il termine massimo con un periodo aggiuntivo di protezione temporanea in otto settimane - come anche si richiama il concetto di rischio di fuga, presumendone la sussistenza in talune ipotesi. Su tali aspetti si ritiene che sia necessario un intervento legislativo nazionale di dettaglio. 1. <i>Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di protezione temporanea quando sussistano gravi motivi per ritenere che abbiano commesso:</i> <i>a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, così come definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali</i></p>
---	---	---------	--	---------	---

<p>termini massimo durante il quale cittadini di paesi terzi od apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo può essere prorogato di un periodo supplementare di massimo otto settimane;</p> <p>(b) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il periodo di trattamento stabilito in tale articolo non supera il periodo di cui alla lettera a);</p> <p>(c) oltre ai casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], gli Stati membri stabiliscono che, tranne prova contraria, si presume un rischio di fuga in un caso individuale qualora sia soddisfatto il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], oppure qualora il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide in questione continui a non soddisfare manifestamente l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 7 di tale direttiva.</p> <p>2. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione della Commissione emessa ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere dopo l'adozione di tale decisione.</p>	<p>crimini, così come recepiti dall'ordinamento interno;</p> <p>b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione temporanea. La valutazione della gravità del reato deve tenere conto della gravità del pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio. Le condotte connotate di particolare crudeltà, anche se attuate con finalità politica, sono considerate di natura non politica;</p> <p>c) atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite.</p> <p>2. Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli sfollati che abbiamo riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per motivi di ordine o sicurezza pubblica.</p> <p>3. Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea</p>
--	--

<p>Articolo 6 Registrazione delle domande di</p>	<p>sono adottate esclusivamente in base al comportamento personale dell'interessato e sul principio di proporzionalità; 4. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea sono allontani dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13 del testo unico.</p> <p>Art. 11 - Rimpatri</p> <p>1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono stabilite:</p> <p>a) le modalità per il rimpatrio volontario o assistito da attuare anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni nazionali, internazionali od intergovernative;</p> <p>b) le modalità per attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi in modo rispettoso della dignità umana;</p> <p>c) le modalità per la temporanea permanenza sul territorio nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per impellenti ragioni umanitarie non sono in grado di rientrare nel Paese di provenienza alla scadenza del regime di protezione temporanea;</p> <p>d) le modalità per la temporanea permanenza sul territorio nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che frequentino corsi scolastici fino al termine dell'anno scolastico in corso.</p>	
--	--	--

		<p>applicazione. 2. Quando uno periodo di tempo di tale presente paragrafo e indica il necessaria l'applicazione del precise per cui IT 32 IT ritiene interessato fornisce le ragioni comunicazione lo Stato membro Nella presentazione. quattro settimane dalla loro registrare le domande entro asilo], tale Stato membro può [regolamento sulla procedura di regolamento (UE) XXX/XXX deroga all'articolo 27 del Dopo tale comunicazione, in comunica alla Commissione. asilo], tale Stato membro lo [regolamento sulla procedura di regolamento (UE) XXX/XXX stabiliti all'articolo 27 del impossibile rispettare i termini maggiore che gli renda trovi in una situazione di forza 1. Qualora uno Stato membro si asilo] /regolamento sulla procedura di regolamento (UE) XXX/XXX Proroga dei termini di registrazione stabiliti dal Articolo 7</p> <p>MAGGIORE SITUAZIONE DI FORZA APPLICABILI IN UNA CAPO IV - TERMINI</p>
		<p>protezione internazionale in situazioni di crisi</p> <p>In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo sono registrate entro quattro settimane dalla loro presentazione.</p>

		<p><i>Articolo 8</i> <i>Proroga dei termini stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]</i> 1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare i limiti di tempo stabiliti agli articoli 29, 30, 31 e 35 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], tale Stato membro lo comunica agli altri Stati membri e alla Commissione. Tale comunicazione indica le ragioni precise per cui lo Stato membro ritiene necessaria l'applicazione del presente paragrafo. Dopo tale comunicazione, in deroga agli articoli 29, 30, 31 e 35 del regolamento in questione, lo Stato membro: (a) presenta le richieste di presa in carico di cui all'articolo 29 entro quattro mesi dalla data di registrazione della domanda; (b) risponde alle richieste di presa in carico di cui all'articolo 30 entro due mesi dal loro ricevimento; (c) presenta le notifiche di ripresa in carico di cui all'articolo 31 entro un mese</p>
		<p>Stato membro di cui al paragrafo 1 non si trova più in una situazione di forza maggiore, ai sensi di tale paragrafo, che gli rende impossibile rispettare i termini stabiliti all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro comunica al più presto alla Commissione che tale condizione è cessata. Dopo tale comunicazione la proroga di cui al paragrafo 1 non è più applicata.</p>

dal ricevimento del riscontro positivo di Eurodac, oppure conferma il ricevimento entro un mese dalla notifica; (d) procede ai trasferimenti di cui all'articolo 35 entro un anno dall'accettazione della richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, oppure dalla decisione definitiva su un ricorso avverso una decisione di trasferimento o una revisione della stessa laddove vi sia un effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, di tale regolamento. 2. Se lo Stato membro di cui al paragrafo 1 non rispetta i termini stabiliti al paragrafo 1, lettere a), b) e d), si assume, o gli viene trasferita, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]. 3. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile ricevere persone di cui è responsabile ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], lo comunica agli altri Stati membri e alla Commissione indicando le ragioni precise di tale impossibilità. In tali casi lo Stato membro richiedente o notificante non procede al trasferimento finché non cessa la situazione di forza maggiore nello Stato membro competente. Se, per il perdurare della situazione di forza maggiore o per altra ragione, il trasferimento non avviene entro un anno dall'accettazione della richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di

ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, oppure dalla decisione definitiva su un ricorso avverso una decisione di trasferimento o una IT 33 IT revisione della stessa laddove vi sia un effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], in deroga all'articolo 35 di tale regolamento lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere a carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente o allo Stato membro notificante. 4. Quando uno Stato membro non si trova più in una situazione di forza maggiore ai sensi dei paragrafi 1 e 3, che gli rende impossibile rispettare i termini stabiliti agli articoli 29, 30, 31 e 35, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] oppure ricevere persone di cui è responsabile ai sensi di tale regolamento, tale Stato membro comunica al più presto alla Commissione e agli altri Stati membri che tale condizione è cessata. Dopo tale comunicazione, alle nuove domande di protezione internazionale presentate o ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi trovati in situazione di soggiorno irregolare dopo la data di tale comunicazione i termini di cui ai paragrafi 1 e 3 non sono più d'applicazione.

<p>Decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione di protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla</p>		<p>CAPO V – CONCESSIONE DELLA PROTEZIONE IMMEDIATA</p> <p>Articolo 10</p> <p><i>Concessione dello status di protezione immediata</i></p> <p>1. In una situazione di crisi ai</p>
		<p>Articolo 9</p> <p><i>Proroga dei termini per le misure di solidarietà</i></p> <p>1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare l'obbligo di attuazione delle misure di solidarietà entro i termini stabiliti agli articoli 47 e 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e all'articolo 2 del presente regolamento, lo comunica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo Stato membro interessato indica le precise ragioni per cui ritiene di trovarsi in una situazione di forza maggior e fornisce tutte le informazioni necessarie a tal fine. Dopo tale comunicazione, in deroga ai termini stabiliti da tali articoli, i termini ivi definiti per l'attuazione delle misure di solidarietà sono sospesi per un periodo massimo di sei mesi. 2. Quando uno Stato membro non si trova più in una situazione di forza maggior comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri che tale condizione è cessata. Dopo tale comunicazione la proroga di cui al paragrafo 1 cessa di applicarsi.</p>

<p>cooperazione in ambito comunitario</p> <p>Art. 5 - Casi di esclusione</p> <p>1. Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di protezione temporanea quando sussistano gravi motivi per ritenere che abbiano commesso:</p> <p>(a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, così come definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, così come recepiti dall'ordinamento interno;</p> <p>(b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione temporanea. La valutazione della gravità del reato deve tenere conto della gravità del pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio. Le condotte connotate di particolare crudeltà, anche se attuate con finalità politica, sono considerate di natura non politica;</p> <p>(c) atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite.</p> <p>2. Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli sfollati che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo</p>	<p>sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento (UE) XXX/XXX] nei confronti di sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine. In tal caso gli Stati membri IT 34 IT concedono alle persone interessate lo status di protezione immediata, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico. La concessione di tale status non pregiudica la domanda di protezione internazionale in corso nello Stato membro interessato. 2. Gli Stati membri garantiscono ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento XXX/XXX] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria. 3. Gli Stati membri riprendono l'esame delle domande di protezione internazionale che sono state sospese ai sensi del paragrafo 1 al più tardi dopo un anno. 4. La Commissione, per mezzo di una decisione d'esecuzione: (a) stabilisce l'esistenza di una situazione di crisi sulla base degli elementi di cui all'articolo 3; (b) stabilisce la necessità di</p>
---	---

<p>sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale; (c) definisce lo specifico paese d'origine, o una parte di uno specifico paese d'origine, per quanto attiene alle persone di cui al paragrafo 1; (d) stabilisce la data a decorrere dalla quale il presente articolo è applicato e indica il periodo durante il quale le domande di protezione internazionale degli sfollati di cui al paragrafo 1 possono essere sospese ed è concessa la protezione immediata.</p>	<p>380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per motivi di ordine o sicurezza pubblica.</p> <p>3. Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea sono adottate esclusivamente in base al comportamento personale dell'interessato e sul principio di proporzionalità. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea sono allontanati dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13 del testo unico.</p> <p>Art. 6 - Ricongiungimento familiare</p> <p>1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona ammessa alla protezione temporanea ai sensi del presente decreto può essere richiesto per:</p> <p>a) il coniuge non legalmente separato;</p> <p>b) i figli minori a carico anche adottivi, ed anche del solo coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati. I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Ai fini</p>
--	--

del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni; c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non abbiano altri figli nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni convenuti nel medesimo periodo e a carico, anche parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;

d) i figli maggiori della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale.

2. I ricongiungimenti nei confronti delle persone communi I possono essere disposti solo nei confronti di

coloro che risultino soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

3. Ai familiari ricongiunti e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare che ha chiesto il ricongiungimento.

4. I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione europea non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.

Art. 7 - Istanze di asilo

1. L'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato presentate da persone che beneficiano della protezione temporanea, con riferimento all'eventuale rinvio dell'esame e della decisione sull'istanza al termine della protezione temporanea.

2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato non sia stato differito ai sensi del comma 1, il richiedente lo beneficia del regime di protezione temporanea solo se presenti rinuncia alla

<p>istanza di riconoscimento dello status di rifugiato e o se la medesima istanza ha avuto un esito finale negativo.</p> <p>3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato sia stato differente ai sensi del comma 1, il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce le modalità del soggiorno in attesa della decisione per le persone che hanno goduto della protezione temporanea e che hanno presentato una domanda di asilo.</p> <p>Art. 8 – Informazioni</p> <p>1. Alla persona che gode della protezione temporanea viene consegnato un documento redatto in una lingua che e' presumibile che essa conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo che illustra i suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla protezione temporanea.</p> <p>2. Le persone che godono della protezione temporanea e che, nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri, vengono trasferite da uno Stato membro all'altro o chiedono ed ottengono il trasferimento vengono fornite di un lasciapassare conforme al modello di cui all'allegato I.</p>	<p>Art. 9 – Ricorsi</p>
--	--------------------------------

	<p>I. Avverso i provvedimenti di diniego della protezione temporanea e gli altri provvedimenti connessi al presente decreto si osservano le norme dell'articolo 6, comma 10, del testo unico, ad eccezione dei ricorsi fondati su norme contenute nell'articolo 6 del presente decreto per i quali si osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testo unico.</p> <p>2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e tutti gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorità presso la quale e' possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione del ricorso.</p> <p>Art. 10 - Divieto di allontanamento</p> <p>1. Le persone che godono della protezione temporanea, salvo accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione dell'Autorità che ha rilasciato il permesso di soggiorno, non possono allontanarsi dal territorio nazionale. La persona che gode della protezione temporanea accordata da un altro Stato membro che entri illegalmente nel territorio nazionale e' allontanata verso quest'ultimo.</p>	
--	---	--

		<p><i>Articolo 12</i> <i>Procedura di comitato</i></p> <p>1. Per l'atto d'esecuzione di cui all'articolo 3, la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 IT 35 IT 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n.</p>
		<p>CAPO VI – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</p> <p><i>Articolo 11</i> <i>Adozione di atti d'esecuzione</i></p> <p>1. La Commissione adotta atti d'esecuzione per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ai sensi dell'articolo 10. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2. 2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti alla situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, in uno Stato membro, la Commissione adotta atti d'esecuzione immediatamente applicabili per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ai sensi dell'articolo 10. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2. 2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti alla situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, in uno Stato membro, la Commissione adotta atti d'esecuzione immediatamente applicabili per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ai sensi dell'articolo 10. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3. 3. Gli atti d'esecuzione rimangono in vigore per un periodo non superiore a un anno.</p>

<p>182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.</p>		
<p>Articolo 14 <i>Abrogazione</i> La direttiva 2001/55/CE del Consiglio è abrogata a decorrere dal xxx (data).</p>	<p>Decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario</p>	<p>In considerazione dell'espressa abrogazione prevista dall'art. 14 della proposta, si rende necessario un intervento analogo sul decreto legislativo 85/2003 di recepimento, laddove le norme non siano compatibili.</p>
<p>Articolo 15 <i>Entrata in vigore</i> Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.</p>		